



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 456 DEL 22/05/2020

Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura di energia elettrica presso i locali adibiti ad uffici ed archivi dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno). Adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 17" lotto geografico n. 9 per le regioni Umbria Marche. (CIG convenzione 7911193AFB- CIG derivato n. ZE52D13129)

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993;

VISTO il DPR 696/79 ed DPR 97/2003 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo", deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell'art. 27-bis del citato Decreto Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione spettante al Direttore;

VISTO il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo", emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l'art. 13 il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo" per il triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il "Manuale delle procedure negoziali" adottato con propria determina n. 225 del 25/03/2013 adottato secondo le previsioni dell'art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 relativi alla competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2019;

VISTA la propria determinazione n. 442 del 04/11/2019 con la quale sono stati adottati il budget economico di gestione e budget degli investimenti di gestione per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento,

costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dagli stessi soggetti indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573, L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il sistema introdotto dall'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dall'art. 58 della L. n. 388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

PRESO ATTO che è attiva la Convenzione denominata “Energia Elettrica 17, stipulata dalla Consip S.p.A. con la società A2A Energia S.p.A., sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria 4, capitale sociale Euro 3.000.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12883420155, P. IVA 12883420155, aggiudicataria del lotto geografico n. 9 per le regioni Umbria e Marche (Allegato 1);

DATO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione per il lotto n. 9 di pertinenza è il n. 7911193AFB;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di poter agire in piena autonomia ed usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell'energia senza alcun onere gestionale aggiuntivo;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni e delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip “Energia elettrica 17” per il lotto n. 9, si prevede una spesa annua di € 4.500,00 oltre IVA

VISTO che la società A2A Energia S.p.A., per l'effetto della suddetta convenzione Consip, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di prelievo, siti in Ascoli Piceno alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

PRESO ATTO che, fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali (Allegato 2), la Convenzione in argomento ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 05/02/2020; tale durata potrà essere

prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito;

DATO ATTO che, secondo quanto stabilito all'art. 5, commi 2 e 3, della Convenzione stessa, “I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinatori di Fornitura, hanno durata compresa tra i 12 mesi (per le forniture a “Prezzo Variabile” e a “Prezzo Fisso a 12 mesi”) e i 18 mesi (per le forniture a “Prezzo Fisso a 18 mesi”).

Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a “Prezzo Variabile” e alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente convenzione sub lett. H, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 3 co. 7 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico” (Allegato 3);

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 della l. n. 94/2012, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 52/2012;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società A2A Energia S.p.A., alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

RITENUTO di dover impegnare, a valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio finanziario, le somme necessarie a procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi l'intera durata del contratto, comprensiva dell'opzione contrattuale consistente in eventuale proroga, per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica;

DATO ATTO che il CIG derivato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alla presente procedura di acquisto è ZE52D13129;

VISTO il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, approvato con delibera del Presidente n. 2/20 del 31 gennaio 2020;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'art.31 del Codice (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento*), le Linee Guida n.3 *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”*, emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili dell'Ente approvato con propria determinazione n. 155 del 27/10/2010;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n. 388/2000; il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il D.P.R. .n. 207/2010; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'AC; la Convenzione "Energia elettrica 17" per il lotto n. 9, stipulata tra Consip e A2A Energia S.p.A.e tutti i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente; il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa per il triennio 2020/2022, adottato dall'Ente AC ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2019;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

AUTORIZZARE l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 17" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto geografico n. 9 per le regioni Umbria e Marche, aggiudicato alla società A2A Energia S.p.A.. Il contratto di fornitura sarà concluso tra l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo e la società A2A Energia S.p.A. attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura ed avrà la durata di dodici mesi a decorrere presumibilmente dal 01/08/2020 (data di attivazione), oltre eventuale proroga;

AUTORIZZARE a sottoscrivere l'ordinativo di fornitura alla convenzione quadro per le pubbliche amministrazioni "Energia Elettrica 17", lotto n. 9, nonché ad adottare tutti gli adempimenti connessi e conferenti, anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti;

IMPEGNARE, a fronte delle obbligazioni giuridiche derivanti dal presente provvedimento, la somma complessiva di € 5.000,00 oltre IVA, comprensiva dell'opzione contrattuale consistente in eventuale proroga, per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica;

IMPUTARE la spesa di cui trattasi nel corrispondente sottoconto di pertinenza "CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica" a valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio finanziario;

DARE ATTO che il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alla presente procedura di acquisto è ZE52D13129 e che le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. sono svolte dal sottoscritto. A tale ultimo proposito, il sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

DARE ATTO del rispetto delle misure preventive previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 – 2022, approvato con delibera del Presidente n. 2/20 del 31 gennaio 2020;

PRECISARE che la Società denominata “A2A Energia S.p.A.” si è impegnata espressamente di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, impegnandosi a tal fine al loro puntuale rispetto;

DISPORRE che l'Ufficio di Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa sopra citata, evidenziando che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, presso l'Istituto di credito e sul conto corrente indicato dalla Società “A2A Energia S.p.A.” con apposita dichiarazione resa a Consip Spa ai sensi del DPR 445/2000 come prescritto dall'art. 23 delle Condizioni Generali della Convenzione in argomento;

AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare quanto dovuto, a presentazione di regolare fattura, ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica sulla regolare fornitura da parte del soggetto incaricato e acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva, evidenziando la necessità di riportare il codice CIG su ogni documento contabile.

IL DIRETTORE
- Dr. Stefano Vitellozzi -